

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso all'ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ex art. 1, D.L. n. 104/2020 convertito nella L. n. 126/2020 ed ex art. 22, D.L. n. 18/2020 come successivamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, nonché dall'art. 1, D.L. n. 52/2020

Oggi, 26 gennaio 2021, si sono incontrati in modalità da remoto

la società LVMH Italia S.p.A. – Divisione Moda e Pelletteria, rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Saccà, assistita dalla Dr.ssa Roberta Rossetti di Confcommercio Imprese per l'Italia MI-LO-MB, nonché dall'Avv. Massimo Dramis (di seguito, anche la "Società")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della **Filcams-CGIL**, **Fisascat-Cisl** e **Uiltucs**, rispettivamente in persona dei Sig.ri Luca De Zolt, Aurora Blanca e Paolo Proietti (di seguito, anche le "OO.SS.") (di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

A) in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Società ha già fatto ricorso, a decorrere dal 16 marzo 2020, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito, "C.I.G.D."), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, come successivamente modificato e integrato dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020, per un periodo complessivo di 18 (diciotto) settimane, esteso a 22 (ventidue) settimane per le unità site nelle sole Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020;

B) l'art. 1, comma 1, D.L. n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, riducano o sospendano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere il trattamento di C.I.G.D. per un periodo di 9 (nove) settimane (incrementate di ulteriori 9 settimane sulla base di specifiche condizioni), fruibili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che i periodi di C.I.G.D. già fruiti e ricadenti, anche parzialmente, successivamente al 12 luglio 2020 devono essere imputati alle predette 9 (nove) settimane di C.I.G.D. e, pertanto, devono essere da quest'ultime dedotte;

C) con accordo del 28 dicembre 2020, è stato convenuto il ricorso alle prime 9 (nove) settimane di C.I.G.D. ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020, nonché dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 1, D.L. n. 52/2020, con decorrenza dal 16 novembre 2020, detratti i periodi di integrazione salariale eventualmente già fruiti successivamente al 12 luglio 2020 e, quindi:

- per unità Louis Vuitton:
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:
Milano, Largo Augusto, 8;
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per le seguenti unità:
Arzachena, Casa 2, Villaggio La Fase Porto Cervo; Capri, Via Cammarelle, 19; Napoli, Via dei Mille, 2; Bari, Via Sparano, 127/A; Firenze, Piazza Strozzi, 1; Forte dei Marmi, Via Giovanni Mantauti, 3/B; Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 41; Roma, Via Condotti, 13; Roma, Via del Tritone; Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino; Genova, Via Roma, 30; Portofino, Molo Umberto I, 6-7; Palermo, Via Della Libertà, 7; Torino, Via Roma, 320;
 - sino al 13 dicembre 2020 (4 settimane) per le seguenti unità:
Bologna, Galleria Cavour, 1; Milano, Via Montenapoleone, 2; Milano, Via Santa Radegonda 3, ang. Duomo; Milano, Via Ugo Foscolo, 2; Venezia, Calle Larga de L'Ascension, 1255-1256; Verona, Via Mazzini, 82; Padova, Piazza Garibaldi, 3;
- per le unità Celine:
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per le seguenti unità:
Milano, Via Bigli, 20; Serravalle Scrivia (AL), Via della Moda;
 - sino al 20 dicembre 2020 (5 settimane) per le seguenti unità:
Firenze, Via de Pecori, 16R; Milano, Via Montenapoleone, 25; Milano, Via Santa Radegonda, 3; Roma, Via Condotti, 20; Roma, Via del Tritone; Venezia, Calle Vallaresso, 1312-B.
- per l'unità Berluti:

- sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:
Milano, Via Sant'Andrea, 16;
- per l'unità Holding:
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:
Milano, Largo Augusto, 8;

D) l'art. 1, D.L. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020 stabilisce altresì che l'ulteriore periodo di 9 (nove) settimane di C.I.G.D. sia riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato autorizzato il precedente periodo di 9 (nove) settimane, decorso il periodo autorizzato;

E) con messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, l'INPS ha chiarito che la trasmissione delle istanze di C.I.G.D. relative all'ulteriore periodo di 9 (nove) settimane è possibile a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle prime 9 (nove) da parte delle strutture territoriali dell'Istituto;

F) stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società, con comunicazione datata 26 gennaio 2021, ha inviato alle OO.SS. richiesta di esame congiunto in via telematica per la domanda di trattamento di C.I.G.D. per parte delle ulteriori 9 (nove) settimane previste dalle disposizioni sopra richiamate;

G) in data 26 gennaio 2021 è stato effettuato l'esame congiunto in via telematica, nel corso del quale le Parti, dopo aver esaminato la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di C.I.G.D. per le suddette ulteriori 9 (nove) settimane, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 104/2020 e dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 1, D.L. n. 52/2020;

H) sussistono le condizioni previste dall'art. 12, comma 3, D.L. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020, per l'esonero dal pagamento del contributo addizionale, avendo la Società subito una riduzione del fatturato superiore al 20%.

Tutto ciò premesso

1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di C.I.G.D. ai sensi dell'art. 12, D.L. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020 e dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, come modificato ed integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 nonché dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dell'art. 1, D.L. n. 52/2020, per un massimo di n. 319 (trecentodiciannove) dipendenti, di cui n. 83 (ottantatré) a tempo determinato, occupati presso le unità di cui all'Allegato 1 al presente verbale (di seguito, collettivamente, anche le **"Unità"**);

- 2) Il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto con le seguenti decorrenze e durate:
- dal 14 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2020 per le seguenti unità Louis Vuitton:
 - Bologna, Galleria Cavour, 1;
 - Milano, Via Montenapoleone, 2;
 - Milano, Via Santa Radegonda 3, ang. Duomo;
 - Milano, Via Ugo Foscolo, 2;
 - Venezia, Calle Larga de L'Ascension, 1255-1256;
 - Verona, Via Mazzini, 82;
 - Padova, Piazza Garibaldi, 3;
 - dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 per le seguenti unità Celine:
 - Firenze, Via de Pecori, 16R;
 - Milano, Via Montenapoleone, 25;
 - Milano, Via Santa Radegonda, 3;
 - Roma, Via Condotti, 20;
 - Roma, Via del Tritone;
 - Venezia, Calle Vallaresso, 1312-B.

3) L'intervento interesserà n. 319 (trecentodiciannove) dipendenti, di cui n. 83 (ottantatré) a tempo determinato, addetti presso le Unità, con riduzione o sospensione sino a zero ore.

4) Si conviene, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) ore, anche in

considerazione degli eventuali di eventuali futuri provvedimenti che dovessero essere emanati dalle autorità competenti a modifica delle attuali misure restrittive.

5) ai sensi e per gli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, introdotto dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, la Società anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di C.I.G.D. oggetto del presente accordo, salve eventuali diverse determinazioni dell'INPS.

6) Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Confcommercio MI LO MB



Le OO.SS.



Palo Pirelli